

Prot. 2018/404 AT/BC Milano, 8 Novembre 2018

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi assicurativi RCVT (RC Auto) e CVT in due lotti – LOTTO 1 CIG 76551372E5, LOTTO 2 CIG 765513948B – Risposte di chiarimento

Quesito nº 1

Con riferimento al capitolato tecnico relativo al Lotto 1, ci corre l'obbligo di precisare che, a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 19 aprile 1993, dall'11 dicembre 2009 i contratti RC Auto di qualunque tipologia di veicolo devono obbligatoriamente prevedere due massimali minimi distinti ossia un massimale destinato esclusivamente al risarcimento dei danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e un massimale destinato esclusivamente per danni alle cose (art. 128 Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto si chiede di chiarire cosa si intende per "Massimale unico per sinistro pari a \in 100.000.000,00" indicato all'art. 3.2 Massimali, precisando il massimale destinato ai danni a persone e quello destinato ai danni alle cose.

Risposta al quesito nº1

L'art. 3.2 prevede la seguente precisazione (ripetuta anche nelle opzioni A - massimale pari $a \in 50$ milioni unico per sinistro e B -massimale pari $a \in 32$ milioni unico per sinistro-):

Fermo restando che per i danni a persone sarà destinato un importo non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e per i danni a cose o animali sarà destinato un importo non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Arriva Italia S.r.l.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Bruno Colnago